



Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione

Allegato 2 alla lettera d'invito

SCHEMA DI CONTRATTO QUADRO

**GARA A PROCEDURA RISTRETTA N. 1/2006 PER L’AFFIDAMENTO, NEL RISPETTO
DEL D.LGS. N. 42/2005 E DELL’ART. 1, COMMA 192, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE
2004 N. 311 (LEGGE FINANZIARIA 2005), DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE
E GESTIONE DI SERVIZI DI SITI WEB E CONDUZIONE SISTEMI (LOTTO 1) E DI
SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ EVOLUTA E COOPERAZIONE E SICUREZZA
APPLICATIVA (LOTTO 2) IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
NELL’AMBITO DEL “SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - SPC”**

LOTTO 1

INDICE

1.	DEFINIZIONI.....	4
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.....	4
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO QUADRO	4
4.	UTENTI DEI SERVIZI E MODALITA' DI ADESIONE	5
5.	EFFICACIA E DURATA	5
6.	IMPEGNI SPECIFICI DEL FORNITORE	6
7.	PIANO DEI FABBISOGNI.....	6
8.	PROGETTO DI ATTIVAZIONE.....	7
9.	VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI ED AL PROGETTO DI ATTIVAZIONE.....	7
10.	CONDIZIONI DELLA FORNITURA DEI SERVIZI	8
11.	SICUREZZA.....	9
12.	CENTRO SERVIZI DEL FORNITORE.....	10
13.	ORGANI DI GESTIONE.....	10
14.	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE	12
15.	ISPEZIONI – VERIFICHE - COLLAUDI.....	12
16.	LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI	13
17.	CORRISPETTIVI DEI SERVIZI	14
18.	AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI DI PREZZO PER IL CALCOLO DEI CORRISPETTIVI.....	15
19	DISMISSIONE DEI SERVIZI.....	16
20	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	16
21	SUBFORNITORI	17
22	DIVIETO DI CESSIONE	17
23	RECESSO - RISOLUZIONE	17
24	FORZA MAGGIORE	18
25	CONTROVERSIE.....	18
26	RISERVATEZZA	19
27	RESPONSABILITA' CIVILE	19
28	BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE.....	19
29	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	20
30	AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI	20

TRA

il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (in seguito indicata come **CNIPA**), con sede e domicilio fiscale in Roma via Isonzo, 21/b – 00198, codice fiscale n. 97103420580, nella persona del suo legale rappresentate e Presidente dott. Livio Zoffoli,

E

la/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito indicata/o come il **Fornitore**), con sede legale in, via, codice fiscale e partita IVA n., nella persona del suo rappresentante legale dott.;

PREMESSO CHE

- (A) Il primo comma dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha incaricato l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
- (B) Il comma 19 dell'art. 17 della legge 15 Maggio 1997, n. 127 ha, tra l'altro, disposto il subentro del Centro Tecnico nei compiti dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione.
- (C) L'art. 176 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 ha istituito il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. A partire dal 1° gennaio 2004, i compiti, funzioni ed attività in precedenza svolte dal Centro Tecnico sono svolte dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.
- (D) In data 11 febbraio 2005 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo 42/2005 che istituisce e disciplina il Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (di seguito "SPC").
- (E) L'art. 12 del D.lgs. 42/2005 al primo comma ha attribuito al CNIPA il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la prestazione dei servizi di cui all'art. 6 del predetto D.lgs mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica.
- (F) I commi 192 e 194 dell'art. 1 della legge 30/12/2004 n. 311 hanno attribuito al CNIPA il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la prestazione di servizi riguardanti il funzionamento degli uffici delle P.A. al fine di razionalizzare gli stessi e ridurre gli oneri derivanti e che il DPCM 31/5/2005 all'art. 2 comma 3 ha individuato tra tali servizi anche quelli oggetto della presente fornitura.
- (G) Il CNIPA, nel rispetto del d.lgs. n. 42/2005, ha indetto una gara a procedura ristretta n. 1/2006, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CE n. S71 del 12/4/2006 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 81 del 6/4/2006, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. n. _____ in data _____.
- (H) Il Fornitore è risultato aggiudicatario della predetta gara.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Quadro (allegato 2 alla lettera d'invito) hanno il significato specificato nell'Allegato 3 alla lettera d'invito, a meno che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro, così come fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro i seguenti allegati:

- allegato 2a: Quadro introduttivo alla gara;
- allegato 2b: Capitolato tecnico;
- allegato 2c: Livelli di servizio e penali;
- allegato 2d: Parametri per la determinazione dei prezzi - modalità di calcolo del prezzo di aggiudicazione e file prezzi.xls;
- allegato 2e: Schema di Contratto esecutivo.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO QUADRO

- 3.1 Con il presente Contratto Quadro le Parti intendono definire i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni specifiche contenute nel Contratto Esecutivo di fornitura, regoleranno la prestazione da parte del Fornitore alle Amministrazioni, della seguente fornitura più dettagliatamente descritta nell'Allegato 2b.

- a) servizi di gestione di siti web suddivisi in:
 - a.1) hosting di siti web;
 - a.2) progettazione e realizzazione di siti web;
 - a.3) supporto tecnico alle attività di tipo redazionale e gestione dei contenuti di un sito web;
 - a.4) accesso ad applicazioni in modalità web;
- b) servizi di conduzione sistemi:
 - b.1) gestione dei posti di lavoro;
 - b.2) WAN e LAN Management;
 - b.3) system Management;
 - b.4) servizio integrato di PDL, WAN – LAN e System Management;
 - b.5) asset Management;

- b.6) monitoraggio delle prestazioni di applicazioni;
- c) servizi professionali a supporto:
 - c.1) servizi professionali di assistenza;
 - c.2) servizi di Formazione.

4. UTENTI DEI SERVIZI E MODALITA' DI ADESIONE

4.1 Utenti dei servizi di cui al precedente art. 3 sono:

- a) le amministrazioni ed enti contenuti nell'elenco di cui all'allegato 4 alla lettera di invito e comprese nell'art. 1 comma 1 del d.lgs. del 12 febbraio 1993, n. 39;
- b) le altre amministrazioni ed enti pubblici.

4.2 E' facoltà delle amministrazioni aderire anche solo a parte dei servizi di cui all'art. 3 in relazione alle loro esigenze, mediante la stipula di un Contratto esecutivo di fornitura alle condizioni ed ai termini del presente Contratto Quadro.

4.3 I servizi di cui all'art. 3 non devono intendersi come obbligatori da parte delle amministrazioni di cui alla lettera a) del paragrafo 4.1. tuttavia le amministrazioni che intendono acquisire tali servizi da un fornitore diverso dall'Aggiudicatario possono farlo solo a condizione che il prezzo degli stessi risulti inferiore a quello previsto nel presente Contratto Quadro, ai sensi di quanto prescritto dal comma 193 della Legge Finanziaria 2005 e dall'art. 2, comma 3, lett. b) e c) del DPCM del 31/5/2005.

4.4 Le amministrazioni di cui al precedente paragrafo 4.1 lettera b) potranno richiedere i servizi di cui all'art. 3 al Fornitore, senza alcun vincolo.

4.5 Il Fornitore si impegna a prestare i servizi di cui all'art. 3 alle Amministrazioni di cui al paragrafo 4.1 lett b) che ne facciano richiesta alle medesime condizioni e termini previsti dal presente Contratto Quadro.

5. EFFICACIA E DURATA

5.1 Il presente Contratto Quadro sarà efficace per il Fornitore a partire dalla data della sua sottoscrizione mentre diverrà vincolante per il CNIPA solo a seguito della sua approvazione nelle forme di legge. La Data di Perfezionamento sarà comunicata dal CNIPA al Fornitore a mezzo raccomandata A/R.

5.2 Il presente Contratto Quadro ha la durata di 5 anni a decorrere dalla Data di Perfezionamento, salvo che venga risolto anticipatamente ai sensi del successivo art. 23 e potrà essere rinnovato dal CNIPA anche in modo parziale in relazione alla durata, ai servizi ed alle modalità di calcolo dei corrispettivi per un periodo complessivamente non superiore a quattro anni. In mancanza di un espresso accordo scritto tra le Parti riguardo al rinnovo prima della sua naturale scadenza, nessun atto o fatto potrà valere come suo implicito rinnovo e dovrà intendersi definitivamente cessato alla data indicata al primo comma del presente paragrafo, fatti salvi gli obblighi posti a carico del Fornitore in relazione alle disposizioni di cui al successivo art. 19.

5.3 Le Parti espressamente concordano che in caso di rinnovo del presente Contratto

Quadro i corrispondenti Contratti esecutivi di fornitura potranno essere rinnovati, in tutto o in parte, per un uguale periodo ma la loro durata non potrà essere estesa in nessun caso al di fuori del periodo di validità del Contratto Quadro.

6. IMPEGNI SPECIFICI DEL FORNITORE

6.1 Il Fornitore si impegna a:

- a) prestare i servizi di cui all'art. 3 alle amministrazioni secondo i termini e le condizioni di cui al presente Contratto Quadro, nonché secondo le condizioni specifiche previste nel singolo Contratto Esecutivo di fornitura;
- b) osservare nella prestazione dei servizi di cui all'art. 3 tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte dal CNIPA;
- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al CNIPA ed alla singola Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi alle specifiche tecniche di cui all'allegato 2b;
- d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione dei Livelli di Servizio secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 2c;
- e) prestare i servizi di cui all'art. 3 con proprio personale specializzato fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, ovvero salvo espressa autorizzazione scritta da parte del CNIPA o dell'Amministrazione che abbia richiesto i servizi;
- f) adempiere, per il proprio personale, a tutti gli obblighi di legge, fiscali previdenziali, assicurativi, assistenziali, e a corrispondere al personale stesso una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
- g) rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto Quadro, le norme regolamentari di cui al decreto legislativo 626/94 e successivi aggiornamenti;
- h) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO 9000 per la gestione e l'assicurazione della qualità.

7. PIANO DEI FABBISOGNI

7.1 La singola Amministrazione prima di sottoscrivere il Contratto Esecutivo di fornitura è tenuta a predisporre un documento denominato "Piano dei Fabbisogni", contenente le indicazioni sulle caratteristiche ed i requisiti dei servizi richiesti di cui al precedente art. 3.

7.2 Il Fornitore è tenuto a supportare l'Amministrazione nella redazione del Piano dei Fabbisogni ed a fornire alla stessa, per ogni servizio richiesto, una proposta tecnica ed i costi previsti per l'erogazione del servizio.

7.3 Le amministrazioni allegheranno (All. A) al Contratto Esecutivo di fornitura il Piano dei propri Fabbisogni, formulato con l'assistenza del Fornitore e contenente le indicazioni sul tipo di servizi richiesti.

7.4 Il Fornitore invierà al CNIPA copia del Contratto Esecutivo di fornitura, con allegato il Piano dei Fabbisogni dei servizi richiesti, entro 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso.

8. PROGETTO DI ATTIVAZIONE

8.1 Entro 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Contratto Esecutivo di fornitura, sulla base dei servizi richiesti dalla Amministrazione con il Piano dei Fabbisogni, il Fornitore dovrà predisporre e consegnare al CNIPA ed alla Amministrazione contraente il Progetto di Attivazione dei servizi di cui all'art. 3 secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico (All. 2b) ai capitoli 1, 2, 3, 4 e 5.

8.2 L'Amministrazione ed il CNIPA potranno comunicare al Fornitore, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al fine di rendere il Progetto compatibile con il Piano dei Fabbisogni formulato dalla Amministrazione e con l'architettura del SPC .

8.3 Il Fornitore ha facoltà di condurre, con proprio personale tecnico od altro personale da lui stesso incaricato e congiuntamente con i referenti dell'Amministrazione interessata, eventuali sopralluoghi allo scopo di verificare gli impatti e le modalità dell'attivazione dei servizi nelle sedi coinvolte, anche di terzi, secondo quanto richiesto dall'Amministrazione nei Piano dei Fabbisogni.

8.4 Nel caso in cui l'Amministrazione richiedente fruisca di servizi preesistenti, il Fornitore deve prevedere, congiuntamente con l'Amministrazione, le procedure di attivazione che permettano il mantenimento dell'operatività durante le fasi di migrazione.

8.5 Nel caso di acquisizione di più servizi da parte di una Amministrazione, il Fornitore ha l'obbligo di realizzare tutte le possibili integrazioni tra di essi senza nessun ulteriore onere economico.

8.6 Per i servizi per i quali fra i requisiti è compresa la fornitura di un Help Desk alle amministrazioni, il Fornitore assicura l'interazione con il contact center generalizzato dell'Amministrazione stessa qualora esistente.

8.7 Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, di cui al precedente paragrafo 8.2, il Fornitore si impegna ad inviare alla Amministrazione e al CNIPA il Progetto di Attivazione modificato secondo le indicazioni ricevute da questi ultimi e che diverranno parte integrante del Contratto Esecutivo di fornitura.

8.8 Qualora entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento del Progetto di Attivazione l'Amministrazione e/o il CNIPA non comunichino al Fornitore eventuali modifiche e/o integrazioni, il Progetto di Attivazione deve intendersi come approvato e diverrà parte integrante del Contratto Esecutivo di fornitura.

9. VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI ED AL PROGETTO DI ATTIVAZIONE

9.1 Il Piano dei Fabbisogni ed il Progetto di Attivazione potranno essere variati e/o aggiornati dall'Amministrazione ogni qualvolta questa lo ritenga necessario.

9.2 L'Amministrazione ha facoltà di richiedere al Fornitore la sostituzione o la fornitura di nuovi servizi, secondo quanto previsto dal successivo art. 30, con altri che utilizzino soluzioni tecnicamente più evolute e/o più vantaggiose.

- 9.3 Il Fornitore si impegna a provvedere alle sostituzioni, ovvero alla fornitura di nuovi servizi, applicando i nuovi corrispettivi secondo quanto previsto dal successivo art. 30 e decurtando quelli relativi ai servizi oggetto di sostituzione.
- 9.4 L'eventuale integrazione del Piano dei Fabbisogni da parte della Amministrazione produrrà, con le medesime modalità di cui all'art. 8, un aggiornamento del Progetto di Attivazione.
- 9.5 Il Fornitore si impegna a soddisfare le richieste di variazione formulate dalla Amministrazione di cui ai precedenti paragrafi 9.1, 9.2 e 9.3 nei termini temporali indicati nel Progetto di Attivazione aggiornato.
- 9.6 Oltre al quinto d'obbligo previsto dall'art. 11 della legge di contabilità generale dello Stato il Fornitore sarà tenuto anche a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 28 ottobre 1985, art. 27, comma 3, essendo in facoltà dell'Amministrazione richiedere un aumento od una diminuzione dell'intera fornitura fino alla concorrenza di due quinti dell'importo complessivo relativo alla fornitura dei servizi oggetto di ciascun Contratto Esecutivo di fornitura.
- 9.7 L'Amministrazione ha la facoltà, in relazione a variazioni apportate al proprio Piano dei Fabbisogni derivanti da mutate esigenze e/o come effetto degli articoli 9.2 e 19 di praticare riduzioni del valore economico dei servizi richiesti sino al 50% rispetto al consuntivo economico derivante dal Progetto dei Fabbisogni dell'anno precedente.

10. CONDIZIONI DELLA FORNITURA DEI SERVIZI

- 10.1 Il Fornitore si impegna ad essere in condizione di erogare i servizi di cui all'art. 3 fatti salvi i servizi di cui ai punti a.2) e a.4) alle amministrazioni contraenti entro 60 giorni lavorativi dalla data di approvazione del Progetto di Attivazione di cui ai precedenti paragrafi 8.7 ed 8.8. Ove si intende che i servizi potranno essere erogati solo a condizione che abbiano superato i collaudi di cui al successivo art. 15.
- 10.2 Il Fornitore entro 30 giorni lavorativi dalla data di perfezionamento del presente Contratto Quadro consegnerà al CNIPA la seguente ulteriore documentazione:
- (i) numero e tipo dei collegamenti richiesti ad uno o più fornitori SPC;
 - (ii) documento di gestione della sicurezza di cui al successivo art. 11;
 - (iii) piano della Qualità Generale dei servizi di cui all'art. 3;
 - (iv) specifiche progettuali del sistema di Service Level Agreement Monitoring (SLAM);
 - (v) specifiche progettuali del sistema di Rendicontazione sull'Utilizzo dei Servizi (SRUS);
 - (vi) specifiche progettuali del Portale per il sistema di pubblicazione in modalità Web.
- 10.3 La documentazione di cui al precedente paragrafo 10.2 è soggetta alla approvazione da parte del CNIPA.
- 10.4 Il Fornitore si impegna ad acquisire i collegamenti necessari per l'erogazione dei servizi da uno o più fornitori SPC ed a mantenerli adeguatamente dimensionati al fine di soddisfare sempre i Livelli di Servizio di cui all'allegato 2c.

11. SICUREZZA

- 11.1 Il Fornitore si impegna ad assicurare alle amministrazioni per i servizi di cui all'art. 3 la sicurezza sia fisica che logica ed a tal fine si impegna a predisporre, attuare ed aggiornare costantemente un documento di gestione della sicurezza, sia fisica che logica, conforme alle prescrizioni contenute nell'Allegato 2b.
- 11.2 Il Fornitore dovrà prevedere specifiche procedure atte a regolare la gestione della sicurezza almeno per le seguenti aree:
- amministrazione della sicurezza,
 - analisi dei rischi,
 - audit,
 - test di impenetrabilità,
 - incidenti di sicurezza,
 - allarmi e interventi,
 - controllo e analisi delle registrazioni relative alla sicurezza.
- 11.3 Il CNIPA potrà adeguare le prescrizioni minime di sicurezza a seguito di eventuali variazioni del livello di rischio cui sono soggetti i servizi o a seguito di eventuali modifiche della tecnologia utilizzata o disponibile. Il Fornitore è tenuto a mantenere aggiornato il sistema di sicurezza rispetto a tali revisioni.
- 11.4 Il Fornitore si impegna a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza fisica degli apparati deputati all'erogazione dei servizi ed installati presso i locali del Centro Servizi di cui al successivo art. 12 sotto il suo controllo, in particolare attraverso misure di protezione per il controllo degli accessi e la prevenzione di atti dolosi ed eventi accidentali.
- 11.5 Il Fornitore si impegna altresì a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza logica degli apparati deputati all'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto-quadro sia presso i locali del Centro Servizi di cui al successivo art. 12 sotto il suo controllo che presso quelli delle singole amministrazioni. In particolare, il sistema di sicurezza dovrà amministrare il diritto di accesso ai dati ed ai servizi, in modo da verificare il diritto e la validità di ogni tentativo di accesso e stabilire l'identità dell'utente. Il Fornitore si impegna inoltre a gestire e mantenere registrazioni relative agli accessi, adottare misure per l'integrità dei dati e prevedere procedure per la rilevazione di attacchi sistematici.
- 11.6 Il Fornitore si impegna a far eseguire annualmente un approfondito audit sul sistema di sicurezza, condotto da una primaria società specializzata scelta dal Fornitore previo gradimento del CNIPA; l'audit verrà effettuato sotto la vigilanza del CNIPA e delle Amministrazioni, ciascuno per quanto di propria competenza. Il CNIPA e le Amministrazioni potranno, ciascuno per quanto di competenza e con un preavviso di tre settimane, richiedere ulteriori attività di auditing secondo modalità concordate con il Fornitore.
- 11.7 Il Fornitore si impegna ad autorizzare lo svolgimento di test discrezionali di

impenetrabilità da parte del CNIPA e/o delle Amministrazioni.

- 11.8 Nel caso i test di cui al precedente paragrafo 11.7 mettano in evidenza delle carenze rispetto alle specifiche tecniche di sicurezza, la situazione dovrà essere corretta in un tempo non superiore a 30 giorni lavorativi.
- 11.9 Nel caso si rilevi un pericolo relativo alla sicurezza di particolare gravità, il CNIPA potrà, sentito il Fornitore, decidere la sospensione di uno o più servizi o la chiusura del Centro Servizi fino a quando non sia stato eliminato il pericolo medesimo.

12. CENTRO SERVIZI DEL FORNITORE

- 12.1 Almeno 30 giorni lavorativi prima dell'inizio della erogazione dei servizi richiesti dalla prima Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà rendere operativo un Centro Servizi, ubicato sul territorio italiano, su una o più sedi, non necessariamente dedicate, conforme alle prescrizioni del capitolo 4 dell'Allegato 2b, per la gestione delle risorse utilizzate per erogare i servizi richiesti. Attraverso tale Centro il Fornitore dovrà verificare in modo continuativo le prestazioni delle proprie infrastrutture e renderle visibili al CNIPA attraverso una apposita stazione di supervisione in conformità a quanto previsto nell'All. 2b.
- 12.2 Il Centro Servizi del Fornitore, attraverso i sistemi SLAM, SRUS ed il sistema di pubblicazione in modalità Web (Portale) e l'Help Desk di cui al capitolo 4 dell'Allegato 2b, rappresenta, l'interfaccia del Fornitore con il CNIPA e con le Amministrazioni contraenti. Tali sistemi dovranno essere presentati dal Fornitore al CNIPA almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'erogazione dei servizi alla prima Amministrazione contraente mediante comunicazione formale di "pronti alla verifica di conformità".
- 12.3 La conformità del Centro Servizi e dei sistemi, di cui ai precedenti paragrafi 12.1 e 12.2, rispetto alle prescrizioni del capitolo 4 dell'Allegato 2b ed alla documentazione di cui ai precedenti paragrafi 10.2 e 10.3 è oggetto di verifica da parte del CNIPA.
- 12.4 La verifica di cui al precedente paragrafo 12.3 verrà effettuata dal CNIPA entro i 10 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di cui al precedente paragrafo 12.2 e potrà essere limitata ai soli servizi oggetto di erogazione. In tale eventualità verrà ripetuta per ogni nuovo servizio.
- 12.5 Qualora dalla verifica emergessero difformità il Fornitore si impegna a rimuoverle entro 20 giorni lavorativi successivi alla comunicazione delle stesse.
- 12.6 E' facoltà del CNIPA sospendere l'inizio della erogazione dei servizi alla Amministrazione contraente qualora le difformità presenti siano di particolare gravità.

13. ORGANI DI GESTIONE

- 13.1 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Quadro sono svolte dal CNIPA e/o da terzi da esso indicati.
- 13.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del singolo Contratto Esecutivo di fornitura, in relazione ai servizi richiesti sono svolte dalla singola Amministrazione contraente d'intesa con il CNIPA.
- 13.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del singolo Contratto Esecutivo di fornitura sono svolte dall'Amministrazione contraente.

13.4 Rappresentanti CNIPA

- 13.4.1 Entro 10 giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del Contratto Quadro il CNIPA comunicherà al Fornitore i nominativi dei soggetti incaricati della supervisione, gestione e controllo del Contratto stesso.

13.5 Rappresentanti del Fornitore

- 13.5.1 Entro 10 giorni lavorativi dalla data di Perfezionamento del Contratto Quadro il Fornitore comunicherà al CNIPA i nominativi dei soggetti incaricati della supervisione, gestione e controllo del Contratto stesso ed i responsabili del Centro Servizi di cui al precedente art. 12.

13.6 Referente dell'Amministrazione

- 13.6.1 Entro 10 giorni lavorativi dalla data di Perfezionamento del Contratto Esecutivo di fornitura l'Amministrazione contraente comunicherà al CNIPA ed al Fornitore il nominativo del soggetto incaricato della supervisione, gestione e controllo del Contratto Esecutivo di fornitura assicurando che questo abbia la competenza necessaria allo svolgimento delle attività contrattuali previste. Il Referente dell'Amministrazione avrà il compito di:

- (i) verificare ed approvare il Piano di Attivazione predisposto dal Fornitore di cui al precedente art. 8;
- (ii) verificare mediante il sistema di pubblicazione di cui al precedente paragrafo 12.2 il rispetto dei livelli di servizio contrattuali (SLAM) e la rendicontazione sull'utilizzo dei servizi (SRUS);
- (iii) partecipare, se necessario, alle riunioni del Comitato Operativo di cui al successivo paragrafo 13.7;
- (iv) verificare la diligente esecuzione del Contratto esecutivo di fornitura da parte del Fornitore.

13.7 Comitato Operativo

- 13.7.1 Le Parti costituiranno un Comitato Operativo formato dai Rappresentanti del CNIPA e dai Rappresentanti del Fornitore. Quando richiesto dai temi all'ordine del giorno al Comitato Operativo parteciperanno, su convocazione del Rappresentante CNIPA, i Referenti delle amministrazioni coinvolte. Il Comitato Operativo si riunirà su convocazione di uno dei suoi componenti. Le funzioni di Presidente e di Segretario del Comitato Operativo saranno svolte dai rappresentanti designati dal CNIPA.

- 13.7.2 Il Comitato Operativo svolgerà le seguenti funzioni:

- (i) risoluzione amichevole di problemi e/o disservizi, relativi alla fornitura dei servizi;
- (ii) risoluzione amichevole di controversie relative all'applicazione delle penali e/o al loro ammontare;
- (iii) monitoraggio, gestione e aggiornamento delle modalità di fornitura dei servizi;
- (iv) valutazione con periodicità quadrimestrale dei Livelli di Servizio prestati

dal Fornitore;

- (v) verifica della rispondenza del Piano dei Fabbisogni e dei Progetti di Attivazione con quanto disposto nell'allegato 2b);
- (vi) esame periodico dello stato di avanzamento dei Progetti di Attivazione;
- (vii) gestione di eventuali interventi di manutenzione programmata che comportino l'interruzione della fornitura dei servizi;
- (viii) valutazione, con periodicità annuale, dell'adeguatezza delle disposizioni del Contratto Quadro e dei Contratti esecutivi ed eventuale formulazione di proposte di emendamento da sottoporre alle parti;
- (ix) aggiornamento, con periodicità annuale, delle modalità e dei parametri di calcolo dei corrispettivi dei servizi secondo la procedura di cui al successivo art. 18;
- (x) aggiornamento dell'allegato 2b) con l'inserimento di nuovi servizi che potranno essere resi dal Fornitore alle amministrazioni;
- (xi) individuazione delle modalità di calcolo dei corrispettivi di nuovi servizi di cui al precedente paragrafo 9.2 da sottoporre al parere di congruità del CNIPA ai sensi del d.lgs. n 39 del 1993. Al cui esito si applica quanto previsto al successivo art. 30.4 e 30.5.

13.7.3 L'assunzione delle deliberazioni del Comitato Operativo avviene con voto unanime dei membri presenti. Laddove il Comitato Operativo non assuma le proprie deliberazioni relativamente ad una delle questioni di cui all'ordine del giorno si applica quanto previsto al successivo art. 25

13.8 La Commissione di Coordinamento SPC (CC SPC)

13.8.1 Le attività di supervisione e controllo dell'intero SPC sono affidate alla Commissione di Coordinamento SPC. La Commissione di Coordinamento SPC ha i compiti di cui agli artt. 8) e 9) del D.lgs 42/2005, riportati all'allegato 2a).

14. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

14.1 L'Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, gratuitamente e non in via esclusiva, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Contratto esecutivo di fornitura.

15. ISPEZIONI – VERIFICHE - COLLAUDI

15.1 I Rappresentanti del CNIPA avranno facoltà di svolgere, direttamente o mediante terzi appositamente incaricati, ispezioni nei giorni lavorativi presso il Centro Servizi di cui al precedente art. 12 senza obbligo di preavviso per verificare il permanere, nel periodo di vigenza contrattuale, dei requisiti previsti per lo stesso nell'All. 2b.

15.2 I Rappresentanti del CNIPA e i Referenti dell'Amministrazione, avranno facoltà di eseguire in qualunque momento verifiche relative alla conformità dei Servizi al Capitolato Tecnico (all. 2b), all'Offerta Progettuale del Fornitore ed ai Livelli di Servizio (all. 2c), nonché sulla rispondenza dei servizi erogati al Piano dei Fabbisogni e sul rispetto del Progetto di Attivazione. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l'assistenza e la strumentazione necessaria all'effettuazione di tali verifiche.

15.3 I servizi di cui all'art. 3 saranno sottoposti a collaudo da parte delle Amministrazioni alle date indicate nel Progetto di Attivazione e con le modalità di cui al Contratto Esecutivo di fornitura.

16. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

16.1 In caso di mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 7.4, 12.2 e 12.5 per fatti direttamente imputabili al Fornitore, il CNIPA, avrà la facoltà di applicare una penale per ogni singola inadempienza il cui ammontare è determinato come segue:

(i) € 1.000,00 (mille) per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;

(ii) € 2.000,00 (duemila) per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo;

Qualora il ritardo superi il trentesimo giorno, oltre ad applicare delle penali, è facoltà del CNIPA risolvere il presente Contratto Quadro con le modalità di cui all'art. 23.3 e 23.5.

16.2 In caso di mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 8.1, 8.7, 10.2, 11.8 e 15.3 per fatti direttamente imputabili al Fornitore, il CNIPA, avrà la facoltà di applicare una penale, per ogni singola inadempienza, il cui ammontare è determinato come segue:

(i) € 1.000,00 (mille) per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo e fino al sessantesimo;

(ii) € 2.000,00 (duemila) per ciascun giorno di ritardo successivo al sessantesimo;

Qualora il ritardo superi il sessantesimo giorno, oltre ad applicare delle penali, è facoltà del CNIPA risolvere il presente Contratto Quadro con le modalità di cui all'art. 23.3 e 23.5.

16.3 In caso di applicazioni di penali di cui ai precedenti paragrafi 16.1, 16.2 il CNIPA, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 16.7, provvederà alla escussione dei corrispettivi importi dal deposito a garanzia di cui al successivo art. 20.

16.4 In caso di mancato rispetto dei Livelli di Servizio di cui all'all. 2c il Fornitore, a decorrere dal secondo quadrimestre rispetto alla data di inizio erogazione del servizio (periodo di grazia), dovrà corrispondere all'Amministrazione contraente le penali indicate nell'allegato stesso. L'Amministrazione contraente potrà compensare le penali così determinate con gli importi eventualmente dovuti al Fornitore. E' espressamente inteso che il pagamento delle penali non esonera il Fornitore dalla prestazione di tutte le attività necessarie alla rimozione del disservizio, nonché non esclude o limita il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito.

16.5 Nel caso in cui un inadempimento di cui all'all. 2c del Fornitore non venga rimosso nel termine di due trimestri consecutivi, la penale dovuta per il terzo trimestre sarà moltiplicata per due volte sino alla rimozione dell'inadempimento.

16.6 Nel caso in cui un inadempimento di cui all'all. 2c del Fornitore non venga rimosso comunque entro tre trimestri sarà cura del Comitato Operativo valutare la gravità dell'inadempimento e del CNIPA concertare con l'Amministrazione, nel caso di specie, l'opportunità di richiedere la risoluzione del Contratto Esecutivo di fornitura.

16.7 Qualora il CNIPA o l'Amministrazione, per le parti di rispettiva competenza, rilevi che vi sia stato un inadempimento del Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto al Fornitore stesso motivando le proprie conclusioni ed evidenziando le penali che intende applicare. Il Fornitore, a sua volta, dovrà formulare per iscritto le proprie contro deduzioni entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di inadempienza. Nel caso in cui le Parti siano in disaccordo in relazione alla sussistenza di un inadempimento e/o in relazione alla misura della penale connessa a tale inadempimento, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art. 25.

17. CORRISPETTIVI DEI SERVIZI

17.1 I servizi di cui all'art. 3.1 lett. a) e b) ai fini delle modalità di calcolo dei corrispettivi sono suddivisi in:

- (i) **servizi a canone fisso** nell'arco dell'anno solare, in cui rientrano i servizi di cui ai punti a.1), a.3), b.1), b.3), b.4) e b.5) dell'art. 3.1;
- (ii) **servizi a canone variabile** nell'arco dell'anno solare, in cui rientra il servizio di cui al punto b.6) dell'art. 3.1;
- (iii) **fornitura di prodotti** con manutenzione MAC ed eventuale manutenzione MEV in cui rientrano i servizi di cui ai punti a.2) e a.4) dell'art. 3.1;

17.2 I servizi di cui all'art. 3.1 lett. c) ai fini delle modalità di calcolo dei corrispettivi sono ricompresi, se richiesti, nelle modalità di calcolo dei corrispettivi di cui al precedente paragrafo 17.1.

17.3 Tutti i costi delle infrastrutture, dei sistemi, del personale e di quant'altro necessario per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 3 previsti nel capitolo 4 all'All. 2b. Sono ricompresi nei corrispettivi di cui al precedente paragrafo 17.1.

17.4 Il corrispettivo annuo di ciascun servizio a **canone fisso**, di cui al precedente paragrafo 17.1 (i), è determinato applicando nella formula di calcolo del corrispettivo contenuta nel Capitolato Tecnico (All 2b) agli elementi per la determinazione del prezzo documentati dalla Amministrazione i corrispondenti parametri di prezzo contenuti nell'allegato 2d offerti dal Fornitore. Il canone mensile di ogni servizio corrisponde ad un dodicesimo del corrispettivo annuo. Gli elementi per la determinazione del prezzo sono consuntivati annualmente dal Fornitore e concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'anno successivo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 18 per l'aggiornamento annuale, da parte del CNIPA, dei parametri di prezzo.

17.5 Alla Amministrazioni cui vengono erogati contemporaneamente i servizi a canone fisso di cui all'art. 3 lett. a.1) ed a.3) il Fornitore è tenuto a praticare una riduzione del 5% sulla somma dei due corrispettivi, determinati separatamente, a decorrere dall'inizio del mese in cui avviene l'inizio della erogazione contemporanea.

17.6 Il canone mensile di ciascun servizio a **canone variabile** di cui al precedente paragrafo 17.1 (ii) è determinato applicando nella formula di calcolo del corrispettivo contenuta nel Capitolato Tecnico (All. 2b) agli elementi per la determinazione del prezzo indicati per quel mese dalla Amministrazione i corrispondenti parametri di prezzo contenuti nell'Allegato 2d offerti dal Fornitore. Il corrispettivo annuale di ogni servizio corrisponde alla somma dei canoni mensili dell'anno. Le modalità di cui sopra valgono per ogni anno successivo al primo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 18 per l'aggiornamento annuale, da parte del CNIPA, dei parametri di prezzo.

- 17.7 Il corrispettivo per la **fornitura di ciascun prodotto** di cui al precedente paragrafo 17.1 (iii) è determinato applicando nella formula di calcolo del corrispettivo contenuta nel Capitolato Tecnico (All. 2b) agli elementi per la determinazione del prezzo (rilevati o consuntivati) i corrispondenti parametri di prezzo contenuti nell'Allegato 2d offerti dal Fornitore. Il pagamento del corrispettivo verrà suddiviso con le modalità indicate nel Contratto Esecutivo di fornitura. Il corrispettivo per la fornitura della manutenzione MEV è determinato con le stesse modalità di cui al comma precedente.
- 17.8 I prodotti di cui al precedente paragrafo 17.7 sono coperti per la manutenzione correttiva da un periodo di **garanzia** di tre mesi, a decorrere dalla data di collaudo positivo del prodotto stesso di cui al precedente paragrafo 15.3.
- 17.9 Il corrispettivo annuo da suddividere in canoni mensili per la fornitura della manutenzione MAC, per i prodotti di cui al precedente paragrafo 17.7 decorre dal termine della **garanzia** di cui al precedente paragrafo 17.8 sino alla decadenza del Contratto Esecutivo di fornitura ed è determinato nelle seguenti misure:
- 5% del corrispettivo contrattuale per i prodotti di cui all'art. 3, lett. a.2);
 - 8% del corrispettivo contrattuale per i prodotti di cui all'art. 3, lett. a.4)
- 17.10 La tipologia dei servizi di cui all'art. 3 può essere ampliata in relazione a nuove esigenze, ovvero alla evoluzione tecnologica. In tale eventualità si applica quanto previsto agli artt. 9.2 e 30.3.

18. AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI DI PREZZO PER IL CALCOLO DEI CORRISPETTIVI

- 18.1 Servizi di cui all'art. 3 lett. a), b) e c):
- 18.1.1 Sino al 31 dicembre 2007 ai singoli Contratti Esecutivi di fornitura per il calcolo dei corrispettivi si applicano i parametri di prezzo di cui all'allegato 2d) formulati per ciascun servizio nell'offerta economica del Fornitore.
- 18.1.2 Almeno tre mesi prima del termine di ogni anno solare, a decorrere dal 2007, il CNIPA potrà provvedere ad una Revisione Generale dei parametri di prezzo dei servizi valida dal 1° gennaio dell'anno successivo, attraverso la procedura di comparazione di cui al successivo paragrafo 18.1.3. ed a proporre dei nuovi parametri al Fornitore nell'ambito del Comitato Operativo di cui al precedente paragrafo 13.7.
- 18.1.3 La procedura di comparazione avverrà a cura del CNIPA e riguarderà i migliori prezzi praticati sul territorio nazionale da operatori nazionali ed internazionali (compreso il Fornitore) per servizi analoghi a quelli oggetto del presente Contratto Quadro.
- 18.1.4 L'accettazione dei nuovi parametri di prezzo da parte del Fornitore è facoltativa.
- 18.1.5 Qualora il Fornitore non accetti i nuovi parametri di prezzo proposti dal CNIPA è facoltà delle amministrazioni contraenti risolvere il contratto limitatamente al servizio per il quale il Fornitore non abbia accettato i nuovi parametri con un preavviso di almeno sei mesi ferme restando le disposizioni di cui al successivo art. 19.1.

18.2 Condizioni generali:

- 18.2.1 Il Fornitore si impegna, in ogni caso, ad applicare alle amministrazioni contraenti, durante l'esecuzione del presente Contratto Quadro, corrispettivi non superiori a quelli che il Fornitore stesso o società facenti parte del suo gruppo di appartenenza dovessero convenire in contratti stipulati con altre amministrazioni pubbliche, per prestazioni simili a quelli oggetto del presente Contratto Quadro ed aventi elementi per la determinazione del corrispettivo analoghi.
- 18.2.2 Qualora si verifichi l'eventualità di cui al paragrafo precedente ed il Fornitore non fornisca motivazioni tecnicamente valide per documentare l'eventuale diversità del prezzo del servizio la circostanza sarà portata all'attenzione della Commissione di Coordinamento del SPC ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n. 42/2005.

19 DISMISSIONE DEI SERVIZI

- 19.1 Alla scadenza o risoluzione del Contratto Quadro, ovvero del singolo Contratto Esecutivo di fornitura ovvero in caso di risoluzione limitata ad un singolo servizio di cui all'art. 18.1.5 il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al presente Contratto Quadro e ai relativi Contratti Esecutivi di fornitura al nuovo fornitore. In ogni caso, il Fornitore dovrà assicurare la continuità della prestazione dei servizi attuando eventuali modifiche operative, indicate dal CNIPA, al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore subentrante, ivi inclusa l'eventuale interconnessione con quest'ultimo (a cura e spese di quest'ultimo) per il tempo necessario a completare la migrazione dei servizi.

20 GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

- 20.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto Quadro, il Fornitore, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore del CNIPA per un ammontare € 1.000.000,00 (unmilione). Il relativo certificato dovrà essere consegnato al CNIPA entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di perfezionamento del Contratto Quadro.
- 20.2 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal singolo Contratto esecutivo di fornitura, il Fornitore, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell'Amministrazione contraente per l'ammontare definito nel relativo Contratto Esecutivo di fornitura e pari al 5% dell'importo annuo di ogni singolo contratto. Il relativo certificato dovrà essere consegnato all'Amministrazione contraente entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del Contratto Esecutivo di fornitura.
- 20.3 Le garanzie di cui ai precedenti punti 20.1 e 20.2 potranno essere prestate mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da primario istituto di credito o compagnia assicuratrice.
- 20.4 Le fidejussioni o polizze fidejussorie dovranno essere valide fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui il fornitore è tenuto in forza del presente Contratto Quadro e del Contratto Esecutivo di Fornitura.
- 20.5 Il Fornitore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalle garanzie

fidejussorie in caso di escussione totale o parziale da parte del CNIPA o dell'Amministrazione contraente durante il periodo di validità della stessa.

- 20.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

21 SUBFORNITORI

- 21.1 Il Fornitore avrà facoltà, nel rispetto dei termini del presente articolo di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, nei limiti e secondo le condizioni di cui alla Lettera di Invito, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
- 21.2 Il Fornitore che affidi la fornitura dei servizi a terzi, sarà in ogni caso ritenuto responsabile principale per l'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto Esecutivo di fornitura e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei subcontraenti.

22 DIVIETO DI CESSIONE

- 22.1 In base a quanto disposto dall'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n° 55, come modificato dalla legge 12 luglio 1991 n° 203, il Fornitore non può cedere in nessun caso e in nessun modo il Contratto Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi a terzi, pena la risoluzione del Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi per causa ed in danno del Fornitore. Non è considerata Cessione l'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto ad apposita società dedicata, interamente posseduta dal Fornitore, eventualmente da costituire o già costituita, finalizzata alla gestione operativa dei servizi stessi.

23 RECESSO - RISOLUZIONE

- 23.1 Il CNIPA si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto Quadro in tutto o in una sua parte e contestualmente le Amministrazioni dai Contratti Esecutivi di fornitura dandone preavviso al Fornitore almeno dodici mesi prima della data di efficacia del recesso a mezzo raccomandata A/R in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1373 del Codice civile.
- 23.2 Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti Esecutivi di fornitura saranno risolti con effetto immediato nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest'ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione.
- 23.3 Il CNIPA potrà risolvere il presente Contratto Quadro ed i corrispondenti Contratti Esecutivi di fornitura in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere, comunque, non inferiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi.

- 23.4 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
- 23.5 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel Contratto Quadro i Contratti Esecutivi di fornitura stipulati dal Fornitore in esecuzione dello stesso saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti Esecutivi di fornitura risolti secondo quanto previsto dal precedente art. 19.1.

24 FORZA MAGGIORE

- 24.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
- 24.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione interessata, imprejudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore per una durata ragionevole secondo le circostanze.
- 24.3 L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di fornire nuovamente il servizio.

25 CONTROVERSIE

- 25.1 Le controversie che possono eventualmente insorgere nell'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi di fornitura sono prese in esame per una composizione bonaria dal Comitato Operativo di cui all'art. 13.
- 25.2 Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 giorni solari dall'insorgere della stessa, ciascuna delle parti potrà deferire la questione ad un Collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti degli articoli 806 e seguenti c.p.c. composto da tre membri.
- 25.3 Il primo arbitro verrà nominato dalla Parte istante, il secondo dalla Parte contro cui l'arbitrato è richiesto entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica dell'atto di nomina del primo arbitro. In caso di mancata osservanza di tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.
- 25.4 La Parte contro ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente, entro 30 giorni solari dalla notifica della domanda di arbitrato. A tale fine deve contestualmente notificare la sua determinazione all'altra Parte.
- 25.5 Il terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di Presidente del collegio arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai due arbitri di parte nel termine di 30 (trenta) giorni

solari dalla notifica alla Parte istante della nomina del secondo arbitro. In mancanza di accordo entro tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.

- 25.6 Il Presidente del Tribunale di Roma provvederà inoltre a: (i) sostituire il terzo arbitro in caso egli abbandoni il proprio incarico e i due arbitri di parte non abbiano nominato un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno del terzo arbitro; (ii) sostituire l'arbitro di una Parte in caso egli abbandoni il proprio incarico e la Parte interessata non provveda a sostituirlo nominando un altro arbitro nel termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno dello stesso.
- 25.7 Il termine per la pronuncia del lodo sarà di 180 (centottanta) giorni solari dalla data di costituzione del collegio arbitrale. I termini saranno sospesi dal 1° agosto al 15 settembre. Qualora il collegio arbitrale ammetta mezzi di prova e/o disponga consulenza(e), il termine si intenderà prorogato automaticamente ed andrà a scadere il novantesimo (90°) giorno solare dal compimento dell'ultimo mezzo di prova assunto e, se successivo, dall'ultimo atto relativo alla consulenza.
- 25.8 Il collegio arbitrale, che avrà sede in Roma, giudicherà in via rituale e secondo diritto.
- 25.9 Le Parti riconoscono che le disposizioni riguardanti il procedimento arbitrale non precludono a ciascuna di esse di chiedere alle autorità giudiziarie competenti provvedimenti d'urgenza e provvedimenti cautelari in pendenza del procedimento arbitrale di cui al precedente paragrafo.
- 25.10 Le Parti concordano che, ai sensi dell'art. 47 del codice civile e dell'art. 30 del codice di procedura civile, il Foro competente per qualsiasi controversia, relativa al presente Contratto Quadro ed ai singoli Contratti Esecutivi di fornitura e non devoluta al Collegio Arbitrale di cui al paragrafo 25.2 è quello di Roma.

26 RISERVATEZZA

- 26.1 Il Fornitore si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto Quadro e/o dei singoli Contratti esecutivi di fornitura venga a conoscenza in forza dei medesimi.
- 26.2 Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla Legge n. 675/97 e successive modificazioni ed integrazioni e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.

27 RESPONSABILITA' CIVILE

- 27.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto delle amministrazioni o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

28 BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

- 28.1 Il CNIPA non assume alcuna responsabilità ove il Fornitore abbia usato, per le prestazioni oggetto del presente Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi di fornitura, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

28.2 Il Fornitore manleva e tiene indenne il CNIPA e le amministrazioni da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.

29 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

29.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

29.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

30 AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI

30.1 Il Fornitore si impegna ad informare semestralmente il CNIPA e le amministrazioni sulla evoluzione tecnologica dei possibili nuovi servizi o delle variazioni indotte nei servizi oggetto del presente Contratto Quadro.

30.2 Le Parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare, su proposta del Comitato Operativo quelle modifiche che, di comune accordo, dovessero essere valutate opportune ai servizi oggetto del presente Contratto Quadro, ai suoi allegati ed ai singoli Contratti Esecutivi di fornitura.

30.3 I parametri di prezzo dei nuovi servizi o delle varianti a quelli esistenti vengono individuati dal Comitato Operativo e sottoposti al parere di congruità tecnico-economica del CNIPA ai sensi del D.lgs. 39/1993.

30.4 Il Fornitore si impegna ad applicare i parametri di prezzo congruiti dal CNIPA.

30.5 Qualora il Fornitore non ritenga che i parametri di prezzo congruiti dal CNIPA siano remunerativi può rifiutarli, ma in tale eventualità è facoltà delle amministrazioni richiedere tale servizio ad altri fornitori.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li _____

(per il CNIPA)

(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: 5 (Efficacia e Durata); 15 (Ispezioni, verifiche e collaudi); 16 (Livelli di servizio e Penali); 18 (Aggiornamento dei prezzi unitari); 22 (Divieto di Cessione); 23 (Recesso – Risoluzione); 25 (Controversie).

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li _____

_____ (per il Fornitore)